SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 32**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 8 febbraio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 64.

Norme sugli organi del servizio della leva militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Autorità che sopraintende alla leva*). — *1.* Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari»

Art. 2.

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Organi del servizio della leva*). — *1.* Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari».

Art. 3.

1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.

2. La tabella «Allegato *A*» al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio è assunto dal commissario piu anziano nel ruolo il quale è responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.

5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella «Allegato *B*» al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

6. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.

7. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.

Art. 4.

1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi di leva reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.

2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.

3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.

Art. 5.

1. L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. — *1.* Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

Art. 6.

1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano e Pavia
4	Como	Como, Sondrio e Varese
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento, Bolzano e Belluno
7	Padova	Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Treviso e Verona
8	Udine	Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone
9	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna e Forlì
10	Firenze	Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto
11	Perugia	Perugia, Terni e Viterbo
12	Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno
13	Roma (A e B) *	Roma, Rieti, Latina e Frosinone
14	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
15	Napoli	Napoli
16	Salerno	Salerno e Avellino
17	Potenza	Potenza e Matera
18	Caserta	Caserta e Benevento
19	Campobasso	Campobasso e Isernia
20	Bari (A e B) **	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
21	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza
22	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
23	Catania	Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa
24	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma *A* con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma *B* con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari *A*, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari *B*, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 237/1964 reca: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del D.P.R. n. 237/1964 v. nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il titolo del D.P.R. n. 237/1964 v. nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva) è il seguente:

«Art. 9. — Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella *A* allegata al D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Tali consigli sono composti:

a) da un commissario di leva, presidente;

b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;

c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta dal personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il *consiglio*, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.

Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio di leva.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri».

— Il testo della tabella «Allegato *B*» al sopra citato D.P.R. n. 237/1964 è il seguente:

«TABELLA

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	Sedi	Zone di competenza territoriale
1	La Spezia	Quelle delle capitanerie di porto di Ancona, Cagliari, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Monfalcone, Napoli, Olbia, Porto Ferraio, Porto Torres, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Torre del Greco, Trieste, Venezia, Viareggio.

Numero d'ordine	Sedi	Zone di competenza territoriale
2	Taranto	Quelle delle capitanerie di porto di Augusta, Bari, Brindisi, Castellammare di Stabia, Catania, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia».

Nota all'art. 5:

— Per il titolo della legge n. 191/1975 v. nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 31 e 33 del D.P.R. n. 237/1964 (per il titolo v. nota all'art. 1), abrogati dal presente articolo, riguardavano, rispettivamente, norme sugli uffici di leva di terra e sull'organizzazione degli uffici di leva di mare.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2836):

Presentato dal Ministro della difesa (ROGNONI) il 24 maggio 1991.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'11 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 10, 17, 31 luglio 1991; 1° agosto 1991 e approvato il 18 settembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5966):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 10 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, III, V, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 17 ottobre 1991; 12, 14 novembre 1991; 13 dicembre 1991.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 17 gennaio 1992.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 gennaio 1992.

92G0085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1991, n. 444.

Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 27 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato»;

Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo»;

Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante «Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione»;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 109, recante «Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerata l'opportunità di integrare le competenze del Dipartimento per gli affari sociali con le nuove attribuzioni derivanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle predette disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 216 del 1991, data l'omogeneità con quelle di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 1990 e di modificare conformemente l'organizzazione interna del predetto Dipartimento, assicurando altresì un collegamento tra il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;

Considerato altresì che le attività del Dipartimento corrispondono a funzioni attribuite al Ministro per gli affari sociali dalla legge e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 novembre 1991;

D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990 n. 109, di cui alle premesse, sono così sostituiti:

«Art. 2 *(Competenze)*. — *1.* Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti;

b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla terza età, ai cittadini disabili e all'emarginazione;

c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero;

d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di problemi dell'età minore e giovanile, associazionismo sociale e volontariato, anche coordinando l'attività di amministrazioni ed enti pubblici, nonché i rapporti del settore;

e) il coordinamento dell'attività di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali;

f) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all AIDS; l'attività di documentazione riguardante i progetti nonché l attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse;

g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza;

h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste, e la responsabilità organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali;

i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;

l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;

m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché della legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato;

o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.

Art. 3 *(Organizzazione)*. — *1.* Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati;

ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato;

ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;

ufficio affari generali, studi e documentazione.

2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per le iniziative a favore della famiglia;
servizio per gli interventi a favore della terza età;
servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione.

3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, e *n)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani;
servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza;
servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarietà sociale;
servizio per il volontariato.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *f)* e *g)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti;
servizio di valutazione tecnica e di informazione;
servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.

5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *c)*, *h)*, *i)* ed *o)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio affari generali e finanziari;
servizio studi e documentazione;
servizio relazioni esterne ed internazionali;
servizio organi collegiali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 17 e 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricti a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

— Gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, sono così formulati:

«Art. 1 *(Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'art. 132.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera *b)*, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 127, comma 11.

14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

«Art. 127 *(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.

12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 135/1990 è il seguente:

«Art. 8 *(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS).* — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato del quale fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.

2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adottare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV.

3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 266/1991 è il seguente:

«Art. 12 *(Osservatorio nazionale per il volontariato).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1».

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 216/1991 è il seguente:

«1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo».

— Il testo del comma 5 dell'art. 2 della medesima legge n. 216/1991 è il seguente: «5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati, da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate».

92G0080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 1991, n. 445.

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3905 del 24 ottobre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sessioni - Sedi di esame

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono nelle città sedi dei collegi dei periti industriali ed hanno luogo presso gli istituti tecnici industriali statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.

4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto ad uno degli istituti tecnici industriali statali della provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali competente ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.

5. Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto e che abbiano soddisfatto, nel settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, almeno uno dei requisiti prescritti dall'art. 2, terzo comma, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

Art. 3.

Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al collegio dei periti industriali indicato nel precedente art. 1.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

4. L'esclusione puo aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione agli esami debbono essere indirizzate all'istituto tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei periti industriali, in conformità di quanto previsto nel precedente art. 3.

2. Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 5, i candidati debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il diploma di perito industriale, la specializzazione e l'anno scolastico relativo;

d) la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali presso la quale è stato conseguito il relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data del conseguimento;

e) la specializzazione per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

f) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;

g) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;

h) data e firma.

3. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma di perito industriale in originale o in copia autentica;

b) certificazione rilasciata dal presidente del competente collegio dei periti industriali attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17;

c) un breve *curriculum* in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito industriale;

d) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

e) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 6.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1;

f) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6.

Adempimenti dei collegi dei periti industriali

1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti industriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per specializzazioni, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare.

2. Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti industriali ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;

b) professori universitari associati o fuori ruolo;

c) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici industriali.

3. Uno dei membri della commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, docenti laureati di materie tecniche, che insegnino o abbiano effettivamente insegnato tali discipline negli istituti tecnici industriali.

4. Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti industriali liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Consiglio nazionale dei periti industriali in numero corrispondente ai commissari da nominare.

5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

Art. 8.

Sostituzioni - Commissari aggregati

1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il presidente può integrare la commissione esaminatrice con la nomina di commissari aggregati nel caso in cui dalla commissione stessa ciò sia ritenuto necessario ai fini della valutazione delle prove scritte o scritto-grafiche ed orali di tutti i candidati, aspiranti all'abilitazione all'esercizio della libera professione in specializzazioni diverse.

5. I commissari aggregati, che debbono possedere i requisiti previsti dal terzo comma del precedente art. 7, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina, ed esprimono voto consultivo in sede di deliberazioni collegiali della commissione.

6. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione, ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate, può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.

Art. 9.

Funzionamento delle commissioni

1. Di norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di collegio dei periti industriali, cui vengono possibilmente assegnati non meno di quaranta e non più di sessanta candidati. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei periti industriali o più commissioni operanti nella medesima località.

2. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario e delibera circa la eventuale necessità di fare ricorso alla nomina di membri aggregati.

3. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.

4. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i membri aggregati, sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

Art. 10.

Prove di esame - Valutazioni

1. Gli esami consistono in due prove scritte, o scrittografiche, ed in una prova orale.

2. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati negli allegati *A*, *B* e *C*.

3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.

5. La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nella prova scritta o scritto-grafica e nella prova orale.

Art. 11.

Svolgimento delle prove di esame

1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica viene indicato in calce al rispettivo tema.

2. I temi, unici per ciascuna prova e per ciascuna specializzazione, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al termine della prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati.

4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di sei candidati.

5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio dei periti industriali, al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

6. Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente.

7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami.

Art. 12.

Annullamento di prove di esami

1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

2. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

4. I casi di frodi o di infrazioni disciplinari vengono segnalati al competente collegio dei periti industriali per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più successive sessioni di esami.

Art. 13.

Pubblicazione dei risultati delle prove orali

1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

2. Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera

Art. 14.

Candidati non abilitati

1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento.

2. Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, nel caso di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

Art. 15.

Adempimenti conclusivi

1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo elle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito industriale, con l'indicazione della specializzazione e del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.

2. Copia di tale elenco viene affissa nell'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed in quello del competente collegio dei periti industriali.

3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione vengono dopo la sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. I collegi dei periti industriali provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 16.

Diplomi e certificazioni

1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato, dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami.

2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e del contributo di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1.

Art. 17.

Liquidazione dei compensi ai commissari

1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti procedure di contabilità dello Stato.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano nella parte compatibile le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1991

Il Ministro: MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 389

ALLEGATO *A*

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
(comune a tutti gli indirizzi)

La prova consiste nella trattazione di tematiche attinenti all'attività professionale del perito industriale nell ambito degli argomenti di seguito indicati:

— Regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate.

— Aspetti deontologici della libera professione.

— Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione.

— Elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione.

— Progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative.

— La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica.

— La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica.

— Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici.

— Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente.

— L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale.

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al tema.

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

ALLEGATO B

ARGOMENTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

(specifici per ciascun indirizzo)

La prova consiste nella redazione di uno o più elaborati scritti o scrittografici attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti, nell'ambito degli argomenti di seguito riportati per ciascun indirizzo specializzato.

Indirizzo: ARTI FOTOGRAFICHE

— Analisi delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei materiali utilizzati nei laboratori fotografici.

— Applicazione dei procedimenti chimici ed ottici di stampa, di ritocco, di ingrandimento nella fotografia in bianco e nero ed a colori, artistica, scientifica ed industriale.

— Organizzazione e tecniche di ripresa fotografica e cinematografica.

— Studio di bozzetti per varie applicazioni e progettazione di montaggi di disegni e di fotografie.

— Gestione tecnico-economica di una piccola o media industria fotografica.

Indirizzo: ARTI GRAFICHE

— Utilizzazione dei principali sistemi di stampa e di riproduzione grafica.

— Analisi dei costi di riproduzione e compilazione di preventivi di spesa.

— Ideazione di bozzetti relativi a varie applicazioni.

— Progettazione con varie tecniche di lavori grafici con l'impiego di diverse tecnologie.

— Organizzazione del lavoro nell'industria grafica con riferimento anche alle nuove tecnologie.

— Sovrintendenza operativa: controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.

— Gestione tecnico-economica di piccoli e medi impianti del settore grafico.

Indirizzo: CHIMICA CONCIARIA

— Problematiche relative alla produzione e provenienza delle pelli.

— Identificazione dei difetti.

— Problemi relativi alla conservazione delle pelli grezze e finite (microscopia).

— Impostazione e gestione delle operazioni di concia e di rifinizione dei materiali conciati: problematiche chimiche, chimico-fisiche ed impiantistiche del processo conciario.

— Controllo strumentale della qualità del prodotto finito e controllo chimico degli ausiliari e dei cuoi (in tutti i tipi di concia).

— Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio dell'industria conciaria (acque di processo, riflui indùstriali e scarichi atmosferici).

— Metodiche di analisi microbiologica e chimica (quali-quantitativa e strumentale) in relazione alle esigenze del settore.

Indirizzo: CHIMICA INDUSTRIALE

— L'indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e su prodotto finito in un processo industriale.

— Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano.

— Macchinario e attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione e dimensionamento di massima.

— Calcoli di massima di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distallazione, essiccatori e determinazione delle condizioni operative.

— Calcoli del numero di stadi nell'operazione estrazione con solvente.

— Criteri di scelta dei polimeri in funzione dell'uso cui sono destinati.

— Processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al trattamento aerobico ed anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali.

— Analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari.

Indirizzo: CHIMICA NUCLEARE

— Effetti biologici delle radiazioni. Problematiche della manipolazione dei materiali. Igiene del lavoro e mezzi di protezione nelle unità nucleari.

— Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

— Lettura ed interpretazione di schemi di impianti chimici: principali apparecchiature e strumenti di controllo e misura.

— I radioisotopi nelle applicazioni tecnologiche, biologiche e scientifiche.

— Produzione dell'energia nucleare: fondamenti delle tecnologie dei reattori di ricerca e di potenza.

— Recupero chimico dei residui di fissione.

Indirizzo: CONFEZIONE INDUSTRIALE

— Analisi delle caratteristiche di lavorabilità e di adattabilità delle materie prime (filati, tessuti diversi) inerenti le confezioni industriali.

— Ricerche di mercato per l'acquisizione degli elementi atti a definire la tipologia dei prodotti in base agli orientamenti dei consumatori.

— Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.

— Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei tempi e dei costi.

— Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.

Indirizzo: COSTRUZIONI AERONAUTICHE

— Disegno tecnico di strutture aeronautiche.

— Fabbricazione e montaggio di componenti.

— Collaudo strutturale dei velivoli.

— Elaborazione dei risultati di prove statiche e di volo secondo le norme del Registro aeronautico italiano.

— Determinazione delle lunghezze di decollo in funzione del carico.

— Montaggio, smontaggio e revisione degli aeromobili.

— Collaudo e gestione di macchine termiche motrici ed operatrici, ed in particolare turbine a gas e propulsori a reazione.

— Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente impiegati nelle costruzioni aeronautiche.

— Programmazione e montaggio di componenti aeronautici con elaborazione dei cicli di lavorazione e delle relative attrezzature.

Indirizzo: CRONOMETRIA

— Fabbricazione e montaggio di compenenti di meccanismi applicati all'orologeria, con elaborazione dei cicli di lavorazione.

— Progetto di componenti elettriche ed elettroniche di corrente impiego in orologeria.

— Progettazione ed esecuzione di impianti di orologi elettrici.

— Impiego di dispositivi elettrocronometrici per uso operativo industriale e scientifico.

— Controllo degli apparecchi cronometrici di alta precisione.

— Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

— Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.

Indirizzo: DISEGNO DI TESSUTI

— Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un tessuto operato, completa di messa in carta e nota di lettura.

— Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un tessuto stampato, completa di:

a) selezione di colori per la realizzazione dei quadri da stampa;

b) predisposizione di eventuali sovrapposizioni delle tinte per ottenere ulteriori effetti intermedi e sfumati su tessuti.

— Pianificazione e controllo della produzione:

a) scelta delle materie prime;

b) predisposizione dei piani di lavoro.

— Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione dei tessuti operati e dei tessuti stampati.

— Supporto tecnico alla commercializzazione dei prodotti.

Indirizzo: EDILIZIA

— Il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche).

— Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali.

— La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili.

Indirizzo: ELETTRONICA INDUSTRIALE

— Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e di misura: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato.

— Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento dei segnali a bassa e media frequenza, di dispositivi elettronici di potenza, di dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo.

— Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e di misura.

— Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici.

— Manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione.

— Preventivi dei costi di apparati elettronici; valutazione delle prestazioni e stima del valore.

Indirizzo: ELETTROTECNICA

— Progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione di impianti elettrici: dimensionamento, rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli (anche con dispositivi automatici).

— Macchine elettriche: funzionamento, strutture, regolazioni, impieghi.

— Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinario elettrici e loro tecnologia.

— Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di impianti elettrici.

— Manutenzione di impianti e di macchinario elettrici; ricerca di guasti e loro riparazione.

— Soccorsi d'urgenza.

— Preventivi di costo degli impianti elettrici; tariffícazione dell'energia elettrica.

Indirizzo: ENERGIA NUCLEARE

— Problematiche della manipolazione dei materiali radioattivi e della protezione delle radiazioni.

— Conduzione di reattori e di impianti nucleari.

— Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici apparecchi elettronici e nucleari impiegati nei laboratori di ricerca e negli impianti nucleari.

— Lettura ed interpretazione di schemi di impianti nucleari: aspetti funzionali dei vari organi e componenti.

— Norme per l'eliminazione, lo stivaggio e la rigenerazione di residui radioattivi.

— Gestione di stazioni fisse e mobili di rilevamento di radioattività.

Indirizzo: FISICA INDUSTRIALE

— Direzione ed organizzazione degli impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni elettriche, elettroniche, radiologiche, radarologiche e meccaniche.

— Progettazione controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche.

— Lettura ed interpretazione di schemi di impianti industriali: diagrammi di lavorazione, aspetti funzionali del macchinario, strumentazione.

— Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti, macchinari ed apparecchi.

— Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

Indirizzo: INDUSTRIA CARTARIA

— Caratteristiche chimico-fisiche delle acque utilizzate nelle cartiere.

— Fonti di approvvigionamento per l'ottenimento della cellulosa, con particolare riferimento al tipo di carta che si vuole produrre.

— Rigenerazione della cartaccia e degli stracci.

— Prodotti di carica, imbianchimento e colorazione della carta.

— Materiali impiegati nell'industria cartaria.

— Utilizzazione dei liscivi di scarico e dei sottoprodotti nell'industria cartaria.

— Processi di depurazione e riciclaggio delle acque di scarico in una cartiera.

— Controllo e collaudo delle materie prime e dei prodotti finiti.

— Organizzazione e conduzione degli impianti di produzione della carta.

— Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

— Lettura ed interpretazione di schemi di impianti di cartiere: diagrammi di lavorazione, aspetti funzionali del macchinario, strumentazioni.

Indirizzo: INDUSTRIE CEREALICOLE

— Esame dei vari tipi di grano: apparecchiature atte a rivelare la presenza di grano tenero negli sfarinati di grano duro.

— Tecniche agrologiche: governo delle acque e colmate di monte; terrazzamenti, scasso, ripuntatura, ravagliatura.

— Vari sistemi di avvicendamento delle colture (rotazione e consociazione) con particolare riguardo alla coltivazione di cereali: frumento, avena, segale, granturco, riso, saggina, miglio, panico.

— Raccolta, manipolazione e conservazione dei prodotti: imballaggio, insilamento.

— Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti cerealicoli e macchinario più in uso nell'industria cerealicola: mezzi di trasporto, raccoglitori di polveri-cicloni.

— Scelta delle macchine per la molitura in funzione della dimensione e durezza dei grani e della agglomerabilità del prodotto macinato: angolo mordente e angolo d'attrito.

— Macchinario occorrente per la cernita: descrizione particolareggiata della struttura e funzionamento di un plansichter.

— Trattamento ed eventuale riutilizzazione delle acque reflue in un'industria cerealicola.

Indirizzo: INDUSTRIE METALMECCANICHE

— Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.

— Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.

— Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.

— Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.

— Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

— Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.

— Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.

— Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.

Indirizzo: INDUSTRIA MINERARIA

— Conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo.

— Organizzazione e conduzione dei cantieri di scavo a cielo aperto e sotterranei.

— Studio dei metodi di preparazione - analisi dei costi.

— Studio degli esplosivi; volate a cielo aperto ed in sotterraneo, dimensionamento delle volate per lo scavo delle gallerie.

— Dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione.

— Caratteristiche funzionali e campo di impiego delle principali macchine presenti in un impianto di trattamento dei minerali.

— Norme di sicurezza e ricerca dei guasti più frequenti al fine di provvedere ad una corretta manutenzione.

— Utilizzo di semplici cicli pneumatici.

— Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti).

Indirizzo: INDUSTRIA NAVALMECCANICA

— Dimensionamento dei particolari, degli scafi delle sovrastrutture e degli impianti di bordo delle navi.

— Programmazione del lavoro nei cantieri navali; organizzazione e controllo della produzione; analisi e valutazione dei conti.

— Allestimento reparti per la costruzione e la riparazione delle navi.

— Sviluppo tecnico del progetto di una nave con struttura metallica.

— Determinazione del fabbisogno di materie prime.

— Disegno del piano di costruzione di una imbarcazione o di una nave (in legno, metallica chiodata o saldata, in plastica e in materiali compositi) e rappresentazione in scala delle relative strutture e particolari costruttivi.

— Esecuzione di impianti di bordo.

— Gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.

— Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente impiegati nelle costruzioni navali.

Indirizzo: INDUSTRIA OTTICA

— Metrologia, Sistema Internazionale (S.I.) ed enti di normalizzazione con particolare riferimento alla radiometria ed alla fotometria.

— Convenzioni, formule e metodi dell'ottica geometrica e dell'ottica fisica. Aberrazioni e loro misura; elementi di calcolo di sistemi ottici: interferenza, diffrazione e polarizzazione. Calcolo del potere risolutivo di cannocchiali, prismi e reticoli.

— Caratteristiche generali degli strumenti e teoria della misurazione, con particolare riferimento ai campioni delle unità di misura.

— Progettazione di strumenti ottici e relativi studi di lavorazione; rappresentazione grafica normalizzata.

— Taratura, collaudo e utilizzo di cannocchiali, microscopi, banchi ottici, focometri, spettrometri, rifrattometri, fotometri ed apparecchiature fotografiche. Proiettori, fari e apparecchi di protezione.

— Controlli e misure ottiche di laboratorio.

— Fabbricazione e lavorazione del vetro ottico. Descrizione delle macchine di uso comune per la lavorazione del vetro.

Indirizzo: INDUSTRIA TESSILE

— Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura.

— Ideazione dei tessuti e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.

— Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei prodotti.

— Pianificazione e controllo della produzione.

— Scelta delle materie prime.

— Predisposizione dei piani di lavoro.

— Analisi dei tempi e dei costi.

— Controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

— Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati e di tessuti.

— Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti

Indirizzo: INDUSTRIA TINTORIA

— Impostazione e gestione delle operazioni tintoriali e di stampa dei materiali tessili; problematiche chimiche, chimico-fisiche ed impiantistiche del processo tintoriale.

— Organizzazione delle operazioni pre-tintoriali di nobilitazione e finitura dei materiali tessili.

— Ricettazione strumentale e controllo coloristico della qualità del prodotto nella colorimetria industriale

— Controllo chimico della qualità degli ausiliari tessili, dei coloranti e dei materiali tessili (materie prime, semilavorati e prodotti finiti).

— Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio nell'industria tintoria (acque di processo, reflui industriali e scarichi atmosferici).

— Metodiche di analisi chimica qualitativa-quantitativa e strumentale in relazione alle esigenze del settore.

Indirizzo: INFORMATICA

— Progettazione ed esecuzione di sistemi di elaborazione dati rivolti all'automazione degli apparati di controllo e di misura, al calcolo scientifico e tecnico, alla gestione di processi di vario genere: analisi e progettazione a grandi blocchi dell'hardware e del software, sviluppo di specifici moduli software, produzione della documentazione.

— Tecniche di sviluppo di programmi, sia mediante linguaggi di programmazione di tipo e livello adeguato alle diverse applicazioni, sia mediante altri strumenti software di tipo generale e specifico.

— Analisi e dimensionamento di piccoli sistemi elettronici impiegati nei sistemi di elaborazione dei dati e nel loro interfacciamento con le periferiche e con le apparecchiature esterne.

— Sistemi di elaborazione dei dati: architetture, sistemi operativi, archivi, reti locali e su larga scala: problemi e tecniche di gestione dei sistemi di elaborazione. Nocività e prevenzione.

— Preventivi di spesa, valutazione delle prestazioni e stima dei sistemi di elaborazione.

Indirizzo: MAGLIERIA

— Progettazione dei prodotti: studio delle realizzazioni dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura.

— Ideazione dei tessuti a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.

— Valutazione delle esigenze della confezione industriale con tessuti a maglia e delle implicazioni economiche dei prodotti.

— Pianificazione e controllo della produzione:

a) scelta delle materie prime:

b) predisposizione dei piani di lavoro;

c) analisi dei tempi e dei costi:

d) controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

— Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, tessuti a maglia e calze.

— Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

Indirizzo: MATERIE PLASTICHE

— Elencazione e illustrazione dei caratteri chimico-fisici e meccanici delle più diffuse materie plastiche naturali derivate da vegetali e da proteine.

— I monomeri di partenza per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.

— Materiali inerti adoperati per la carica di manufatti termoplastici, termoindurenti, poliesteri.

— Descrizione degli stampi, degli apparecchi a iniezione, degli estrusori.

— Meccanismi di reazione nella polimerizzazione e ruolo dei catalizzatori di processo.

— Impiego e caratteristiche delle principali macchine ed attrezzature di un laboratorio tecnologico delle materie plastiche.

— Macchinario impiegato nella riciclizzazione degli scarti di fabbrica.

— Caratteristiche costruttive e funzionali delle principali macchine e degli impianti per la trasformazione delle materie plastiche. Definizione dei cicli e dei parametri di lavoro.

— Determinazione mediante prove tecnologiche di laboratorio delle caratteristiche dei materiali plastici secondo normativa unificata (Norme ISO, UNIPLAST, ASTM e DIN).

— Organizzazione e gestione di semplici impianti industriali per la fabbricazione di prodotti plastici.

Indirizzo: MECCANICA

— Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.

— Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.

— Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.

— Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.

— Collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.

— Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

— Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.

— Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.

— Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.

Indirizzo: MECCANICA DI PRECISIONE

— Progettazione e disegno esecutivo di strumenti ed apparecchiature caratteristiche della meccanica fine e di precisione, e di loro parti, con elaborazione di cicli di lavorazione.

— Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, analisi e valutazione dei costi.

— Realizzazione e gestione dei reparti di meccanica fine in impianti industriali.

— Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.

— Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.

— Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili di corrente impiego nella meccanica fine e di precisione, nonché dei corrispondenti centri di lavorazione CNC.

— Controllo e messa a punto di impianti, di macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.

Indirizzo: METALLURGIA

— Impostazione dei cicli di fabbricazione per pezzi fusi, forgiati, saldati. Scelta motivata dei materiali impiegati tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche e del costo. Interpretazione delle specifiche tecniche.

— Gestione di un impianto di saldatura manuale e automatica.

— Gestione di una fonderia per ghisa, acciaio e leghe non ferrose.

— Gestione di una fucina con magli e presse.

— Gestione di un impianto per trattamenti termici dei materiali metallici.

— Collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti con prove meccaniche, metallografiche, non distruttive.

— Gestione del calore e dei recuperi con particolare riferimento agli impianti a fuoco continuo. Misura e controllo della temperatura.

— Progettazione degli impianti di riscaldamento civili e industriali.

— Inquinamento chimico, termico e acustico degli impianti di lavoro e dispositivi per la depurazione. Malattie professionali.

Indirizzo: TECNOLOGIE ALIMENTARI (ex industrie alimentari)

— Considerazioni sulla chimica dei colloidi nelle sostanze organiche per uso alimentare.

— Giudizio sulla potabilità di un'acqua per uso alimentare in funzione delle sue caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

— Nuovi processi di depurazione per eluti destinati alla alimentazione: filtrazione trasversale, ultrafiltrazione, irradiazione, sterilizzazione.

— Illustrazione dei processi di conservazione e trasformazione delle derrate alimentari di origine vegetale e animale: concentrazione, essiccamento, osmosi inversa, liofilizzazione, uso di gas inerti.

— Considerazioni sull'economia dei prodotti conservati e trasformati; impianti di insilamento e mezzi di trasporto.

— Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti destinati alla produzione di sostanze alimentari.

— Sofisticazioni, adulterazioni: agglomeranti, emulsionanti, prodotti di carica, coloranti, conservativi ammessi dalla legge per i vari prodotti alimentari.

— Igiene di lavoro e mezzi atti a prevenire processi fermentantivi indesiderati nell'industria alimentare.

Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI

— Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi di telecomunicazioni di suoni, immagini e dati: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato.

— Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento dei segnali a media ed alta frequenza, per la modulazione e demodulazione, per la trasmissione nello spazio e con i diversi mezzi, per la commutazione e la trasmissione simultanea. Uso dei sistemi programmabili come componenti dei sistemi di telecomunicazione. Uso di strumenti informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo.

— Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi di telecomunicazione.

— Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati di telecomunicazione.

— Manutenzione di sistemi di telecomunicazione. Ricerca guasti e loro riparazione.

— Preventivi dei costi di apparati per i sistemi di telecomunicazione. Valutazione delle prestazioni e stima del valore.

Indirizzo: TERMOTECNICA

— Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici.

— Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici.

— Progettazione, direzione lavori, contabilità collaudo e gestione di:

a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali;

b) semplici impianti di produzione di energia;

c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi;

d) impianti di spegnimento incendi.

— Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari.

MODALITÀ COMUNI AI DIVERSI INDIRIZZI

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema.

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

ALLEGATO *C*

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso, da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di perito industriale.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel corso delle attività previste dal comma 3 dell'art 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e dalla discussione delle prove scritte o scrittografiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell'allegato *A* e nell'allegato *B* (relativo a ciascun indirizzo specializzato), nei limiti delle competenze professionali del perito industriale definite dall'ordinamento vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge n. 17/1990 reca: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio preso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni». Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 3:

«Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 17/1990 si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 17/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 5 e 9:

— Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 101 del R.D. n. 653/1925 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione) è il seguente:

«I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato.

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è svolto».

Nota all'art. 16:

— Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse. L'art. 5 di detta legge, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, fissa la misura del compenso ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

— L'art. 6 del D.L. n. 267/1980 (Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80) è così formulato:

«Art. 6. — Alla liquidazione dei compensi, dell'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli esami e i corsi di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e del decreto interministeriale 28 maggio 1975, concernente le istruzioni amministrativo-contabili per le scuole statali.

I fondi occorrenti gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono posti a disposizione delle predette istituzioni scolastiche per il tramite dei provveditorati agli studi competenti per territorio, mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati per quanto riguarda gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica».

Note all'art. 18:

— Il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, approva il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

— La legge n. 119/1969 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

92G0081

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Conferimento di efficacia civile al provvedimento 20 giugno 1990 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Mantova e Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mantova, con sede in Mantova, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese le centosessantanove parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Brescia, con sede in Brescia, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese le quattrocentosessantotto parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Vista l'istanza della nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 20 giugno 1990, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette due diocesi mediante l'annessione alla diocesi di Brescia, distaccandola dalla diocesi di Mantova, della parrocchia di S. Bernardino da Siena in Acquafredda (Brescia);

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 20 giugno 1990 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi, citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Brescia distaccandola dalla diocesi di Mantova, della parrocchia di S. Bernardino da Siena in Acquafredda (Brescia).

Art. 2.

A modifica dell'art 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Mantova, con sede in Mantova, sono comprese centosessantotto parrocchie delle quali centosessantasei in comuni della provincia di Mantova e due in comuni della provincia di Cremona.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1981, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Brescia, con sede in Brescia, sono comprese quattrocentosessantanove parrocchie delle quali quattrocentocinquantasette in comuni della provincia di Brescia e dodici in comuni della provincia di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Mantova e Brescia perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

92A0501

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 dicembre 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Pian dell'Abate» ricadente nei comuni di Perugia, Corciano e Marsciano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. 13991 del 7 febbraio 1991 e la nota n. 8494 del 27 maggio 1991 con le quali la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia ha formulato una proposta di vincolo per l'area denominata «Pian dell'Abate», ricadente nei comuni di Perugia, Corciano, Marsciano, così perimetrata: strada da Castiglion della Valle a Poggio delle Corti; strada da Poggio delle Corti a S. Martino dei Colli; strada da Mugnano a Podere Vignola; strada da Podere Vignola a Fosso Lombardone; strada da Fosso Lombardone ad Agello; strada da Agello a Vignaglia di Sopra; strada da Vignaglia di Sopra a Torrente Caina; strada da Torrente Caina a S.S. Trasimeno (n. 75-*bis* Vocabolo Caina del Vescovo); strada da S.S. Trasimeno (V. Caina V.) a Vocabolo Mulinella; strada da Vocabolo Mulinella Vocabolo Fraternita (a confine con il vincolo di Corciano interessando l'abitato di Chiugiana); strada Vocabolo Fraternita a Borgo S. Mariano (per Vocabolo Le Ville); strada da Borgo S. Mariano a S.S. Pievaiola (per M.S. Veronica); strada da S.S. Pievaiola a Capanne; strada da Capanne a Torrente Rio Fratta; strada da Torrente Rio Fratta a Vocabolo La Fornace; strada da Vocabolo La Fornace a Strada delle Settevalli; strada da Strada Settevalli a Castiglion della Valle (per Palazzo Monticelli);

Considerato che l'area predetta presenta un notevolissimo interesse panoramico e paesaggistico in quanto è un elemento eccezionale di una unità ambientale tipica del paesaggio agrario umbro storicamente antropizzato con la presenza di tutti gli elementi che caratterizzano detto paesaggio, dalla villa padronale e gentilizia al casale rurale tipico, al torrente ed alla sua vegetazione ripariale, ai campi coltivati ed estesi, ai piccoli centri storici sulle alture circostanti, con una struttura originaria sostanzialmente integra e godibile da tutti i centri abitati situati sulle alture circostanti e dalle strade di crinale che li collegano;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 e 12 settembre 1991 in ordine alla suddetta proposta di vincolo secondo la perimetrazione individuata dalla soprintendenza medesima;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela dell'area sopra descritta, ai sensi della sopracitata normativa;

Decreta:

L'area denominata «Pian dell'Abate», così delimitata: strada da Castiglion della Valle a Poggio delle Corti; strada da Poggio delle Corti a S. Martino dei Colli; strada da Mugnano a Podere Vignola; strada da Podere Vignola a Fosso Lombardone; strada da Fosso Lombardone ad Agello; strada da Agello a Vignaglia di Sopra; strada da Vignaglia di Sopra a Torrente Caina; strada da Torrente Caina a S.S. Trasimeno (n. 75-*bis* Vocabolo Caina del Vescovo); strada da S.S. Trasimeno (V. Caina V.) a Vocabolo Mulinella; strada da Vocabolo Mulinella a Vocabolo Fraternita (a confine con il vincolo di Corciano interessando l'abitato di Chiugiana); strada da Vocabolo Fraternita a Borgo S. Mariano (per Vocabolo Le Ville); strada da Borgo S. Mariano a S.S. Pievaiola (per M.S. Veronica); strada da S.S. Pievaiola a Capanne; strada da Capanne a Torrente Rio Fratta; strada da Torrente Rio Fratta a Vocabolo La Fornace; strada da Vocabolo La Fornace a Strada delle Settevalli; strada da Strada delle Settevalli a Castiglion della Valle (per Palazzo Monticelli) è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 20 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A0502

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1992.

Tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento

differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 luglio 1991;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 luglio 1991 il saggio d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 10,77 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) prevede che: «In deroga a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione è soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verrà applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo è di giorni centottanta».

Nota all'art. 1:

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 si veda nelle note alle premesse.

92A0551

DECRETO 4 febbraio 1992.

Elenco dei Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, (legge comunitaria per il 1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito con l'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con il quale è stato stabilito che gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione;

Ritenuto che i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del predetto art. 5 devono essere determinati sulla base degli specifici accordi

conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

I Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito con l'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione, sono i seguenti:

a) Paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi in materia di mutua assistenza amministrativa: Jugoslavia, Ungheria, Austria, Polonia, Spagna, USA, Algeri, Finlandia;

b) Paesi con i quali le Comunità europee hanno concluso accordi in materia di associazione: Turchia, Malta, Cipro;

c) Paesi con i quali le Comunità europee hanno concluso accordi in materia di cooperazione: Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Cecoslovacchia, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica; Dominica Repubblica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hounduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Libano, Liberia, Lichtenstein, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica Centroafricana, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, Salomone, Samoa Occidentale, San Christophen e Nevis, San Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Tuvalu, U.R.S.S., Uganda, Ungheria, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbawe.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0520

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gammafin S.r.l.», in Milano, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.», ora «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 5;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza presso la società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.» composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano, con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949 con studio in via Finocchiaro Aprile, n. 9 - 20124 Milano, membro esperto:

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 20219 Milano, membro esperto;

Vista la sentenza n. 229 del 3 ottobre 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Gammafin S.r.l.» con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, costituita in Milano il 7 aprile 1987 con atto rogito notaio dott. Luigi Prinetti n. 42269/3986 ed iscritta al registro delle ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1245675 — da cui la conseguente assoggettabilità della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, nonché ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del citato articolo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «Gammafin S.r.l.», con sede in Milano, poiché controllata da altra società del gruppo già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Gammafin S.r.l.», con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, esperto con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, membro esperto;

Russo rag. Ruggiero, membro esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0521

DECRETO 3 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Alfafin S.r.l.», in Milano, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.», ora «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 5;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza presso la società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.» composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano, con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano, membro esperto;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20219 Milano, membro esperto;

Vista la sentenza n. 230 del 3 ottobre 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Alfafin S.r.l.», con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, costituita in Milano il 7 aprile 1987 con atto rogito notaio dott. Luigi Prinetti n. 42267/3984 ed iscritta al registro delle ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1245670 — da cui la conseguente assoggettabilità della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986 nonché ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del citato articolo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «Alfafin S.r.l.», con sede in Milano, poiché controllata da altra società del gruppo già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Alfafin S.r.l.», con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, esperto con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, membro esperto;

Russo rag. Ruggiero, membro esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0522

DECRETO 3 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Betafin S.r.l.», in Milano, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.», ora «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano via dei Bossi n. 5;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza presso la società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.» composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano 18 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano, con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano, membro esperto;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20219 Milano, membro esperto;

Vista la sentenza n. 231 del 3 ottobre 1991, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Betafin S.r.l.», con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, costituita in Milano il 7 aprile 1987 con atto rogito notaio dott. Luigi Prinetti n. 42268/3985 ed iscritta al registro delle ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1245672 — da cui la conseguente assoggettabilità della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, nonché ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del citato articolo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «Betafin S.r.l.», con sede in Milano, poiché controllata da altra società del gruppo già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Betafin S.r.l.», con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 5, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.It. - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Tumietto dott. Patrizio, esperto con funzioni di presidente;

Martino dott. Luigi, membro esperto;

Russo rag. Ruggiero, membro esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0523

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1992.

Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione,

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

Le norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono integrate come segue:

a) Quando le acque di balneazione sono interessate da immissioni (fiumi, torrenti, fossi, canali, collettori di scarico, ecc.), qualsiasi ne sia l'andamento (continuo o discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) e la portata, è necessario, di norma, provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione; dovranno, in tal caso, essere fissati due punti di campionamento in corrispondenza dei limiti della zona vietata. Ove si accerti che le predette immissioni non determinano condizioni di divieto alla balneazione, dovrà essere fissato un punto di campionamento in corrispondenza dello sbocco delle immissione. Nel caso di condotte sottomarine che scarichino oltre la linea neutra dovranno essere fissati uno o più punti di campionamento nella zona balneare potenzialmente interessata dagli scarichi delle condotte stesse.

b) Qualora, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, vengano adottati i criteri di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, detti criteri dovranno essere applicati per tutto il periodo di campionamento e ne dovrà essere data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente almeno un mese prima dell'inizio di detto periodo.

c) Nelle delibere regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, le zone non idonee alla balneazione saranno delimitate anche a mezzo coordinate geografiche degli estremi calcolate secondo il Sistema italiano (Roma - Monte Mario).

Verranno segnalati, sempre mediante coordinate grografiche degli estremi e relativa lunghezza, i tratti di costa per i quali durante la stagione balneare dovesse rendersi necessaria la chiusura temporanea, e ciò contestualmente alla comunicazione ai sindaci per i provvedimenti di competenza. Con le stesse modalità saranno segnalati i provvedimenti di cessazione del divieto di balneazione. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate, esclusivamente tramite la rete telematica esistente, al Sistema informativo sanitario centrale. I dati da comunicare sono quelli riportati nell'allegato modello (allegato *A)* e per la loro trasmissione si utilizzerà l'apposita funzione attivabile dal menu del SIS - G.

d) Le ordinanze dei sindaci di divieto di balneazione, o di riapertura dei tratti di costa temporaneamente vietati, dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, alla regione, al presidio multizonale di prevenzione, alla unità sanitaria locale competente per territorio ed alla delegazione di spiaggia.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO *A*

Sistema informativo sanitario

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ALLA BALNEAZIONE O DI RIAPERTURA DI ZONE INTERDETTE

Chiusura ...... Riapertura ...... A partire dal ....../....../.....

	Longitudine	Latitudine	(Riferite a Monte Mario)
Inizio:	....	....	
Fine:	....	....	

Lunghezza metri: ....

Codici dei punti di prelievo interessati:
....

Motivo della chiusura:..
....

92A0552

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decrto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 febbraio 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 11 maggio 1991;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 67 dello statuto nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è depennato l'istituto di disegno.

Dopo l'art. 91 relativo alla facoltà di ingegneria, viene inserito il nuovo art. n. 92 col conseguente spostamento della numerazione seguente:

Art. 92. — Alla facoltà di ingegneria è annesso l'istituto di disegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 4 dicembre 1991

Il rettore: VELLANI

92A0505

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che a norma dell'art. 4 della predetta legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali può essere estesa, previa modifica statutaria, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'iscrizione, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 27 settembre 1991 con le quali sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Università di Urbino concernenti il trattamento di quiescenza e previdenza dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso l'Università degli studi di Urbino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la predetta modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 16 novembre 1991, prot. n. 5048;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Gli articoli 115 e 116 del vigente statuto della libera Università degli studi di Urbino, inseriti al capo IV «del personale insegnante», sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 115. — Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Università degli studi di Urbino si applica ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

Art. 116. — Il personale di cui al precedente art. 115 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 3 dicembre 1991

Il rettore: Bo

92A0506

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 dicembre 1991, n. 3.

Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia 1992».

Art. 1.

L'art. 6 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 è modificato nel modo seguente:

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovrà essere integrata — almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione — dalla delibera di realizzazione della manifestazione;

b) preventivo finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di

organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

L'autorizzazione non è necessaria per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti;

e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della propria struttura tecnico-organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato.

Dovranno infine precisare i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate:

numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della C.P.V.L.P.S.;

numero spettatori paganti;

media spettatori paganti per recita;

incasso medio per serata;

incasso medio per spettatori.

Art. 2.

L'art. 7 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 è modificato nel modo seguente:

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta.

Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata del teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto incassi e investimenti, nonché del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante.

Si terrà, altresì, conto dell'attività di promozione e coordinamento delle attività musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni, al massimo fra tre teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite.

In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% dello stesso.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10 per cento.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre venti anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prosa generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore a otto giorni.

Qualora detto intervallo ecceda gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta dovrà essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentanzione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonché una variazione degli organici, dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

Il Ministro: TOGNOLI

92A0510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 663ª seduta pubblica giovedì 13 febbraio 1992, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Deliberazione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento, sui presupposti di costituzionalità, in ordine al disegno di legge:

conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, recante permanenza in servizio dei magistrati. *(Voto con la presenza del numero legale).* (3223).

92A0566

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 gennaio 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 gennaio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1992 è di L. 97,25, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1992 è di L. 94,58 e quello dei buoni a trecentossessantacinque giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 è di L. 89,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0563

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Dodiciville

Con decreto interministeriale n. 474 in data 7 marzo 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato Opera n. 10 dell'ex sbarramento difensivo di Bolzano Sud riportato nel catasto del comune censuario di Dodiciville (Bolzano) alla P.T. 1329/II, p.f. 1885/2 della superficie di mq 2009.

92A0529

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del 2° supplemento (1991) della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto datato 17 aprile 1991, il Ministero della sanità ha approvato il testo del 2° supplemento (1991) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Il supplemento in questione, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto è espressamente previsto dal citato decreto del 17 aprile 1991, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0528

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Nuova Santa Vittoria»

Con deliberazione della giunta regionale n. 6243 del 13 dicembre 1991 la Sorgente S. Vittoria & C. S.a.s., con sede in Leverone Borghetto di Arroscia, è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere, acqua minerale naturale denominata «Nuova Santa Vittoria» in forma piatta e addizionata di anidride carbonica in contenitori di PET aventi capienza 0,5 litri.

92A0530

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991)

Nella relazione del Ministro dell'interno allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe e concernente la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo, riportata alla pag. 19, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Domenico Crea - consigliere - *imputato per reati commessi contro la pubblica amministrazione*. Dai rapporti pervenuti risulta che, in vista delle consultazioni elettorali del 1988, il Crea aveva chiesto l'appoggio dei Iamonte.», si legga: «Domenico Crea, - consigliere -. Dai rapporti pervenuti risulta che, in vista delle consultazioni elettorali del 1988, il Crea aveva chiesto l'appoggio dei Iamonte.».

92A0513

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate; compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189